

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE L'USO DEGLI ORTI COMUNALI

Risoluzione municipale n. 2160 del 1. dicembre 2009.

IL MUNICIPIO DI CHIASSO, richiamato l'art. 13 lett. h della Legge Organica Comunale, l'art. 5 cpv. 1 RALOC, nonché l'art. 11 cpv. 1 lett. h) e l'art. 11 cpv. 2 del Regolamento comunale,

d e c r e t a :

Art. 1. - PRINCIPIO

- a) Il Municipio di Chiasso concede in locazione 38 aiuole di terreno della superficie ciascuna di principio di ca. m² 30, situati sul fondo a mappale n. 2150 RFD Balerna, concesso in comodato d'uso al Comune dalle FFS, ad uso orto familiare. E' possibile anche un' assegnazione di una superficie di m² 15 a dipendenza delle necessità. L'attribuzione è di esclusiva competenza del Municipio.
- b) Il canone di locazione ammonta a fr. 150.-- l'anno per m² 30 ed è riferito all'uso del terreno, mentre le spese per l'acqua di irrigazione saranno ripartite tra gli affittuari attraverso un conteggio annuale.
- c) La locazione delle aiuole è regolata da un contratto annuale, rinnovabile tacitamente, in caso di mancata disdetta da una delle parti, con preavviso di 6 mesi.
- d) Il Municipio può in ogni momento revocare la locazione se l'affittuario è in arretrato con il pagamento del canone di locazione, rispettivamente non si attiene alle norme della presente ordinanza o del contratto sull'esercizio degli orti familiari.
- e) Alla scadenza del contratto, l'affittuario deve riconsegnare l'aiuola così come l'ha ricevuta, allontanando ogni sorta di vegetazione dal terreno e lasciando il terreno pronto per la coltivazione da parte del prossimo affittuario.

Art. 2. - RESPONSABILE ORTI

Il Municipio, designa un responsabile, su proposta degli affittuari, con il compito di mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Esecutivo, rispettivamente l'Ufficio tecnico comunale.

Il responsabile orti vigila sul rispetto da parte degli affittuari delle norme previste dalla presente ordinanza e dal contratto, coordina l'attività corrente degli orti e i lavori di manutenzione ordinaria, promuove eventuali attività di animazione e gestisce l'uso degli spazi comunitari.

I casi di inadempienza saranno segnalati all'Ufficio tecnico comunale, che prenderà i provvedimenti del caso conformemente a quanto previsto dal contratto.

La funzione di responsabile non è retribuita; è riconosciuto unicamente il rimborso delle spese documentate.

Art. 3. - REQUISITI DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione delle parcelle viene effettuata dal Municipio prioritariamente in base ai seguenti criteri e requisiti:

- a) essere cittadini domiciliati nel Comune di Chiasso;
- b) provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato a titolo privato e non per fini di lucro, oltre a non godere, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi (requisito da comprovare con autodichiarazione);
- c) cittadini posti al beneficio della rendita AVS o AI hanno la precedenza. Successivamente la preferenza verrà data a famiglie, o a persone sole, con redditi bassi.

Art. 4. - COLTIVAZIONE / DEPOSITO ATTREZZI / RIFIUTI

- a) E' consentita esclusivamente la coltivazione di ortaggi, piccoli frutti (lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori. E' vietata la piantumazione di alberi, di qualunque genere, sull'intera area degli orti.
- b) Si auspica la rinuncia all'uso di concimi fertilizzanti, erbicidi e anticrittogamici chimici e un indirizzo per colture tipo biologico.
- c) Sono ammesse coperture in plastica, ad uso serra, nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose. L'altezza massima consentita è di m 1,5, per tunnel e reti antigrandine a carattere provvisorio e stagionale, nel rispetto delle distanze dai confini di 15 cm.

- d) I residui vegetali che si intendono trasformare in compostaggio devono essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.
- e) Lo smaltimento dei rifiuti compete di norma ai singoli ortolani. Il responsabile orti può prevedere l'organizzazione di raccolte speciali o la posa di contenitori per i rifiuti nell'intento di agevolare lo smaltimento di tutti i tipi di rifiuti.

Art. 5. - NORME D'ESERCIZIO

L'affittuario è tenuto a:

- a) mantenere puliti e sgomberi i viali di accesso;
- b) mantenere pulite le parti interne alla recinzione;
- c) chiudere dopo l'uso i rubinetti per l'erogazione dell'acqua;
- d) usare con parsimonia l'acqua;
- e) avere il massimo rispetto per i beni locati e per quelli degli altri affittuari.

Le infrazioni saranno sanzionate con la revoca del contratto.

Art. 6. - DIVIETI

E' vietato:

- a) costruire manufatti che alterano l'aspetto originale dell'orto ed alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- b) costruire capanni e similari (gli attrezzi vanno depositi negli appositi armadietti messi a disposizione del Comune);
- c) tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
- d) l'accesso ai cani o altri animali nel recinto destinato agli orti famigliari;
- e) lo stazionamento di ogni specie di veicolo entro il limitare dell'orto, ritenuto che i veicoli devono essere posteggiati al di fuori del recinto;
- f) utilizzare griglie, bruciare sterpaglie e accendere fuochi in genere all'esterno dell'area adibita a questo scopo (grill);
- g) cedere, subaffittare o dare in successione l'orto a terzi;
- h) installare chiusure di qualsiasi genere all'entrata del proprio orto;
- i) svolgere all'interno degli orti e degli spazi comuni, attività di carattere personale o che comportino il consumo di acqua o corrente elettrica, non inerenti all'attività di coltivazione degli orti stessi.

Art. 7. - RESPONSABILITA'

- a) L'affittuario è responsabile per i danni che arreca alla proprietà del Comune o agli orti degli altri affittuari.
- b) Il Comune non si assume responsabilità alcuna per danni o furti alle culture ed ai beni di proprietà degli affittuari.
- c) In caso di danni ai beni di uso comune, rubinetti per l'erogazione dell'acqua ecc., il Municipio si riserva il diritto di rivalsa a carico di tutti gli affittuari per le spese di riparazione o di sostituzione.

Art. 8. - OBBLIGHI

- a) Curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto, per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti.
- b) E' obbligatorio assicurare la cura del proprio orto durante tutto il periodo di vegetazione e la massima pulizia durante il periodo di stasi.
- c) Contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni, secondo le disposizioni dettate dal referente degli orti e affisse in bacheca.

Art. 9. - ENTRATA IN VIGORE

La presente ordinanza entra in vigore il 1. febbraio 2010.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

il Segretario:

Moreno Colombo

Umberto Balzaretto

Pubblicata all'albo comunale dal 12 gennaio al 26 gennaio 2010.

Chiasso, 11 gennaio 2010